



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 7 giugno 2022
(OR. en)

9934/22

AVIATION 109
DELECT 85

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 giugno 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 3234 final
----------------	--------------------

Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.6.2022 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto
----------	---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3234 final.

All.: C(2022) 3234 final



Bruxelles, 2.6.2022
C(2022) 3234 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.6.2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La necessità di una maggiore proporzionalità nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione per quanto riguarda le norme relative alla progettazione e alla produzione di aeromobili che sono destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto è stata riconosciuta dall'Agenzia e nell'ambito del regolamento (UE) 2018/1139. Il regolamento (UE) 2018/1139 offre alla Commissione europea, all'articolo 19, alcuni strumenti per introdurre una maggiore proporzionalità nell'adozione di tali norme e invoca, in particolare, nei considerando 6 e 25, la possibilità per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti aeronautici a basso rischio di poter dichiarare la conformità della progettazione di tali prodotti ai relativi standard di settore. L'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139 prevede che l'Agenzia presenti proposte di modifica del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione e le specifiche di certificazione applicabili al fine di adeguare tali proposte, per quanto riguarda gli aeromobili che sono destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto, alle disposizioni di tale regolamento.

Le norme stabilite nella presente proposta permetteranno di raggiungere tale proporzionalità mediante:

- (a) la semplificazione dei requisiti e dei processi che un richiedente deve seguire per ottenere l'omologazione (o un certificato di omologazione supplementare) di un prodotto destinato principalmente all'aviazione sportiva e da diporto;
- (b) l'adattamento dei requisiti e dei processi per offrire, per alcune categorie di prodotti, la possibilità di dichiarare all'Agenzia la conformità del progetto a una serie di specifiche tecniche predeterminate invece di ottenere la certificazione AESA di tale prodotto;
- (c) la possibilità per le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti destinati principalmente all'aviazione sportiva e da diporto di utilizzare una dichiarazione, invece di un'approvazione, per attestare l'idoneità alla progettazione o alla produzione e la conformità ai requisiti organizzativi pertinenti.

Si propone un allegato dedicato (allegato Ib) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione che preveda misure appropriate per disciplinare questo segmento del settore dell'aviazione e fornire norme proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili. Tali norme specifiche evitano di creare inutili oneri amministrativi e finanziari per i produttori e gli operatori di questi prodotti a basso rischio, pur garantendo i necessari livelli di sicurezza.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

In conformità dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti sulla sicurezza aerea, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, durante la riunione del 17 febbraio 2022. Il presente atto delegato si basa sul parere n. 05/2021 dell'AESA i cui contenuti sono stati consultati attraverso seminari di consultazione mirati e la consultazione dei progetti dei documenti con gli organismi consultivi pertinenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

In conformità dell'articolo 128, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, prima dell'adozione di un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. Il progetto di atto delegato è stato presentato al gruppo di esperti sulla sicurezza aerea, cui partecipano i rappresentanti degli Stati membri, durante la riunione del 17 febbraio 2022. Il presente atto delegato si basa sul parere n. 05/2021 dell'AESA i cui contenuti sono stati consultati attraverso seminari di consultazione mirati e la consultazione dei progetti dei documenti con gli organismi consultivi pertinenti.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.6.2022

che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'attuazione di requisiti più proporzionati per gli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 62, paragrafo 13,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione² stabilisce i requisiti per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze degli aeromobili civili, come motori, eliche e parti da installarvi.
- (2) Ai sensi dell'articolo 140, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, l'aviazione sportiva e da diporto deve essere soggetta a norme semplici e proporzionate per evitare di imporre inutili oneri amministrativi e finanziari alle imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di tali aeromobili. Tali norme devono essere proporzionate, efficienti in termini di costi e flessibili, pur garantendo il necessario livello di sicurezza.
- (3) Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di alcune categorie di prodotti utilizzati nell'aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa alla certificazione del progetto, di dichiarare la conformità del progetto di un aeromobile e, se del caso, del motore e dell'elica alle norme industriali pertinenti, laddove si ritenga che ciò garantisca un livello accettabile di sicurezza.
- (4) Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell'aviazione sportiva e da diporto dovrebbero inoltre avere la possibilità di utilizzare un processo più proporzionato per la certificazione di tali prodotti.
- (5) Le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di prodotti utilizzati nell'aviazione sportiva e da diporto dovrebbero avere la possibilità, in alternativa a un'approvazione dell'impresa, di dichiarare la loro idoneità a progettare e fabbricare prodotti e parti. Tali imprese dovrebbero essere in grado di utilizzare le approvazioni

¹ GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

² Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).

esistenti quale mezzo per dimostrare la loro idoneità a condurre attività di progettazione e produzione.

- (6) È opportuno stabilire dei requisiti di protezione ambientale anche per i prodotti la cui progettazione è soggetta a una dichiarazione di conformità del progetto. Tali requisiti di protezione ambientale dovrebbero basarsi sui requisiti di cui all'annesso 16, volumi I, II e III, della convenzione sull'aviazione civile internazionale³, al fine di garantire lo stesso livello uniforme di protezione ambientale, indipendentemente dal fatto che un prodotto sia soggetto all'omologazione o a una dichiarazione di conformità del progetto.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.
- (8) È opportuno prevedere un periodo di transizione sufficiente affinché le imprese coinvolte nella progettazione e nella produzione di aeromobili utilizzati principalmente nell'aviazione sportiva e da diporto possano garantire la loro conformità alle nuove norme e procedure introdotte dal presente regolamento.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere n. 05/2021⁴ emesso dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea in conformità dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

"REGOLAMENTO (UE) N. 748/2012 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2012

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione

(rifusione)";

- (2) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139, stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure

³ Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (la "convenzione di Chicago").

⁴ Parere n. 05/2021, del 22 ottobre 2021, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea, parte 21 Light — Certificazione e dichiarazione di conformità del progetto degli aeromobili utilizzati per l'aviazione sportiva e da diporto e dei relativi prodotti e parti, e dichiarazione di idoneità delle imprese alla progettazione e alla produzione, <https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions/opinion-052021>.

amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

- (a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;
- (b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e certificati di ammissione in servizio;
- (c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;
- (d) la dimostrazione di conformità ai requisiti di protezione ambientale;
- (e) il rilascio di certificati acustici e certificati acustici ristretti;
- (f) l'identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
- (g) l'omologazione di determinate parti e pertinenze;
- (h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
- (i) l'emissione di direttive di aeronavigabilità;
- (j) la presentazione di dichiarazioni di conformità del progetto e delle modifiche apportate a tali dichiarazioni;
- (k) la presentazione di dichiarazioni di idoneità alla progettazione e produzione.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (a) "JAA": le "autorità aeronautiche comuni" (Joint Aviation Authorities);
- (b) "JAR": le "norme aeronautiche comuni" (Joint Aviation Requirements);
- (c) "parte 21": i requisiti e le procedure per la certificazione dell'aeromobile, dei relativi prodotti, parti e pertinenze e delle imprese di progettazione e produzione stabiliti nell'allegato I (parte 21) del presente regolamento;
- (d) "parte 21 Light": i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell'allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;
- (e) "sede principale di attività": la sede centrale o la sede legale dell'impresa dove si esercitano le principali funzioni finanziarie nonché il controllo operativo delle attività oggetto del presente regolamento;
- (f) "articolo": qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;
- (g) "ETSO": lo European Technical Standard Order. Lo "European Technical Standard Order" è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emessa dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (in prosieguo "l'Agenzia") al fine di garantire la conformità ai requisiti del presente regolamento e rappresenta lo standard minimo di prestazione per gli articoli in oggetto;
- (h) "EPA": lo European Part Approval. Lo "European Part Approval" di un articolo indica che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione

approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;

- (i) "aeromobile ELA1": il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
 - i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 1 200 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
 - ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;
 - iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per le mongolfiere, 1 050 m³ per gli aerostati, 300 m³ per i palloni a gas frenati;
 - iv) un dirigibile progettato per il trasporto di quattro persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m³ per i dirigibili a gas;
- (j) "aeromobile ELA2": il seguente aeromobile leggero europeo con conducente:
 - i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg, non classificato come aeromobile complesso a motore;
 - ii) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
 - iii) un aerostato;
 - iv) un dirigibile ad aria calda;
 - v) un dirigibile a gas che soddisfi tutti i seguenti requisiti:
 - peso statico massimo 3 %,
 - spinta non direzionale (eccetto inversione della spinta),
 - progettazione convenzionale e semplice della struttura, del sistema di controllo e del sistema di pallonetti,
 - comandi non servoassistiti;
 - vi) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 600 kg di progettazione semplice, progettato per il trasporto al massimo di due occupanti, senza motori a turbina e/o a razzo; limitato a operazioni VFR diurno;
- (k) "dati di idoneità operativa (OSD)": tutti i seguenti dati che figurano in un certificato di omologazione, in un certificato di omologazione ristretto o in un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile:
 - i) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo dei piloti, inclusa la determinazione dell'abilitazione al tipo;

- ii) la definizione della portata dei dati fonte di convalida dell'aeromobile diretti a giustificare la qualificazione oggettiva di simulatori o i dati provvisori a giustificazione della loro qualificazione provvisoria;
- iii) il programma minimo di formazione per l'abilitazione al tipo del personale autorizzato a certificare la manutenzione, compresa la determinazione dell'abilitazione al tipo;
- iv) la determinazione del tipo o variante per l'equipaggio di cabina e i dati specifici del tipo per l'equipaggio di cabina;
- v) la lista degli equipaggiamenti minimi di riferimento.";

(3) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nell'allegato I (parte 21).
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all'allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti:
 - (a) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 000 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;
 - (b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 2 000 kg;
 - (c) un aerostato;
 - (d) un dirigibile ad aria calda;
 - (e) un dirigibile a gas per passeggeri progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;
 - (f) un velivolo ad ala rotante con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg e una configurazione massima operativa di posti a sedere per quattro persone;
 - (g) un motore a cilindri o un'elica a passo fisso da installarsi su un aeromobile di cui alle lettere da a) a f); oppure
 - (h) un autogiro.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all'allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti:
 - (a) un aeroplano con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg che non è a reazione e presenta una configurazione massima operativa di posti a sedere per due persone;
 - (b) un veleggiatore o veleggiatore a motore con MTOM inferiore o pari a 1 200 kg;

- (c) un aerostato progettato per il trasporto di quattro persone al massimo;
 - (d) un dirigibile ad aria calda progettato per il trasporto di quattro persone al massimo.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggetti alle disposizioni contenute nella sezione A, capitoli H e I, dell'allegato I (parte 21) e nella sezione A, capitoli H e I, dell'allegato Ib (parte 21 Light). Essi non sono inoltre soggetti alle disposizioni della sezione A, capitolo P, dell'allegato I (parte 21) e della sezione A, capitolo P, dell'allegato Ib (parte 21 Light), tranne quando uno Stato membro imponga la presenza di contrassegni di identificazione dell'aeromobile.";
- (4) è inserito il seguente articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis

Disposizioni transitorie per i certificati precedentemente rilasciati a norma dell'allegato I (parte 21)

1. Il titolare di un certificato di omologazione valido o di un certificato di omologazione supplementare rilasciato, o che si ritiene sia stato rilasciato, dall'Agenzia a norma dell'allegato I (parte 21) può, entro il [*OP inserire data: 3 anni dopo la data di entrata in vigore*], richiedere all'Agenzia di mantenere, a partire da una determinata data, il progetto di tipo approvato sulla base di tale certificato conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), a condizione che il prodotto coperto da tale certificato rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2.
 2. Qualora una richiesta sia presentata ai sensi del paragrafo 1, tale certificato di omologazione o certificato di omologazione supplementare è disciplinato, a partire dalla data indicata al paragrafo 1, dalle disposizioni dell'allegato Ib (parte 21 Light) relative ai certificati di omologazione o certificati di omologazione supplementari, a seconda dei casi. L'Agenzia modifica di conseguenza la scheda tecnica del certificato di omologazione o la scheda tecnica del certificato di omologazione supplementare.";
- (5) all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
- "3. Con riferimento ai prodotti per i quali era in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro al 28 settembre 2003, si procede come segue:
- (a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
 - (b) non si applica il punto 21.A.15, lettere a), b) e c), dell'allegato I (parte 21);
 - (c) in deroga al punto 21.B.80 dell'allegato I (Parte 21), le premesse di omologazione sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
 - (d) le verifiche di conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.A.20, lettere a) e d), dell'allegato I (Parte 21).

4. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, o equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non era ancora concluso nel momento in cui il certificato di omologazione doveva essere approvato conformemente al presente regolamento, si procede come segue:
 - (a) qualora un processo di approvazione sia portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato è utilizzato come riferimento;
 - (b) non si applica il punto 21.A.93 dell'allegato I (parte 21);
 - (c) le premesse di omologazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
 - (d) le verifiche della conformità effettuate secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuate dall'Agenzia ai fini della conformità al punto 21.B.107 dell'allegato I (parte 21).";
- (6) all'articolo 8, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica responsabile della progettazione di prodotti la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che richiede o è in possesso di un certificato per la progettazione di prodotti o per le loro modifiche o riparazioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light).
 3. Le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla progettazione di aeromobili oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, non sono tenute a dimostrare la loro idoneità.";
- (7) all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:
 - "5. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, l'impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta in conformità dell'allegato I (parte 21), a condizione che:
 - (a) lo Stato sia lo Stato di progettazione;
 - (b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.";
- (8) all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - "2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una persona fisica o giuridica la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato membro e che è responsabile della fabbricazione di prodotti e delle relative parti e pertinenze conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, può, in alternativa, dimostrare la propria idoneità conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light).

3. La dimostrazione di idoneità ai sensi dei paragrafi 1 o 2 non è richiesta se l'impresa di produzione o la persona fisica o giuridica partecipa alle seguenti attività di fabbricazione:
- (a) la fabbricazione di parti o pertinenze che possono essere installate in un prodotto omologato, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - (b) la fabbricazione di parti che possono essere installate in un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto, conformemente all'allegato Ib (parte 21 Light), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (ossia il modulo 1 AESA);
 - (c) la fabbricazione di un aeromobile che è stato oggetto di una dichiarazione di conformità del progetto di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e di parti che possono essere installate su tale aeromobile. In tal caso, le attività di fabbricazione sono condotte conformemente alla sezione A, capitolo R, dell'allegato Ib (parte 21 Light).";
- (9) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Misure adottate dall'Agenzia

- 1. L'Agenzia elabora modalità accettabili di rispondenza di cui possono avvalersi le autorità competenti, le imprese e il personale per dimostrare la conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21) e all'allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.
 - 2. Le modalità accettabili di rispondenza pubblicate dall'Agenzia non introducono nuovi requisiti né rendono meno severi i requisiti di cui all'allegato I (parte 21) e all'allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento.";
- (10) l'allegato I (parte 21) è modificato in conformità dell'allegato I del presente regolamento;
- (11) è aggiunto l'allegato Ib (parte 21 Light), il cui testo figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data: **1 anno** dopo la data di entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2.6.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN